



## **Settore Affari Generali**

### **DETERMINAZIONE**

Registro di servizio 60 del 21/05/2024

Registro Generale 221 del 21/05/2024

#### **OGGETTO:**

**Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria per i dipendenti comunali per il triennio 2024/2026 a favore dell'operatore Cerba HealthCare Piemonte M.D. s.r.l. (CIG. B178A773DA) - Impegno di spesa.**

## **Il Responsabile del Settore Affari Generali**

Richiamato il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” il quale impone al datore di lavoro l’obbligo di garantire in favore dei propri dipendenti un servizio di sorveglianza sanitaria e, in particolare:

- l’art. 2, comma 1, lett. m) ai sensi del quale per sorveglianza sanitaria deve intendersi “*l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa*”, come meglio specificati dall’art. 41, comma 2, del medesimo decreto;
- l’art. 2, comma 1, lett. h) a mente del quale è medico competente il “*medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui al seguente art. 38 che collabora, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, dello stesso decreto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria*”;
- l’art. 18 comma 1 lettera a) secondo cui il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente avente capacità e requisiti professionali di cui all’art. 25 del citato Decreto;
- l’art. 39, comma 2, il quale prevede che “*Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro*”;
- l’art. 41 secondo cui risulta a carico delle Amministrazioni Pubbliche l’effettuazione di visite sanitarie periodiche nei confronti dei propri dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, nonché di visite sanitarie specialistiche in occasione di prima assunzione;
- l’art. 25, comma 1, lett. b) secondo il quale il medico competente “*programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 (...)*”;

Considerato che si rende necessario assicurare il Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti comunali e provvedere alla nomina del Medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

Visto a tal fine i preventivi prodotti dai seguenti operatori:

- 1) BeSafe Group s.r.l. a socio unico (P.I. 01656730056) prot. n. 2692 del 04/03/2024;
- 2) Amar s.a.s. (P.I. 02350470015) prot. n. 2510 del 29/02/2024;
- 3) Cerba HealthCare Piemonte M.D. s.r.l. (P.I. 00470410010) prot. n. 3514 del 22/03/2024;

Dato atto che i preventivi sono stati analizzati e confrontati tra di loro avendo a mente la dotazione organica dell’Ente, la previsione delle visite nell’arco del triennio di riferimento e delle cessazioni e nuove assunzioni che si prevedono;

Rilevato che a seguito del confronto l'offerta dell'operatore Cerba HealthCare Piemonte M.D. s.r.l. (P.I. 00470410010) è risultata la più conveniente;

Richiamato il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

Dato atto che, alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura/servizio è inferiore ad € 140.000 e per questo non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- finalità che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento servizio di sorveglianza sanitaria e Medico Competente e sorveglianza sanitaria per i dipendenti comunali per il triennio 2024/2026;
- importo del contratto: 10.000,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
  - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
  - ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a € 500.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
  - ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
  - ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
  - che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che ai sensi della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);

Dato atto che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, è stata perfezionata apposita R.d.O. n. 4310936 nei confronti del seguente operatore: Cerba HealthCare Piemonte M.D. s.r.l., con sede legale in Via Tommaso Valperga Caluso 32, 10125 Torino (TO), P.I. 00470410010;

Visto il documento di stipula generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, sottoscritto digitalmente in data odierna, in atti;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare alla ditta Cerba HealthCare Piemonte M.D. s.r.l. (P.I. 00470410010), il servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria per i dipendenti comunali per il triennio 2024/2026 per un importo di 10.000,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il sottoscritto e che svolge anche le funzioni di responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs n. 118/2011), che stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione, e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

Visto l'art. 28 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 7 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti gli artt. 107 e 183 del citato D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 11/04/2024 con la quale è stata approvata la terza variazione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026;

## **D E T E R M I N A**

- di approvare quanto riportato nelle premesse del presente atto;
- di affidare, per le ragioni esplicitate in premessa, il servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria per i dipendenti comunali per il triennio 2024/2026 all'operatore economico Cerba HealthCare Piemonte M.D. s.r.l., con sede legale in Via Tommaso Valperga Caluso 32, 10125 Torino (TO), P.I. 00470410010, per un importo pari a 10.000,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- di impegnare per l'annualità 2024 la somma pari ad € 3.604,40 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72) a favore di Cerba HealthCare Piemonte M.D. s.r.l. (P.I. 00470410010), imputandola alla Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 Voce 800 Capitolo 40 Articolo 1 *“Incarichi professionali per sicurezza sul lavoro”* sul Bilancio del corrente anno;
- di dare atto che con successivo atto si procederà ad impegnare la somma residua di competenza delle annualità 2025 e 2026;
- di dare atto che il Codice Identificativo Gara è il seguente: B178A773DA;
- di dare atto altresì che il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL 43796322, è stato acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 17/09/2024;
- di dare atto altresì che il codice univoco per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: 5LBJQO;
- di liquidare e pagare la somma suddetta su presentazione di regolari fatture;
- di dare atto che il sottoscritto Responsabile per l'affidamento in oggetto svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dichiara di non versare in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Bruino, 21/05/2024

**Il Responsabile del Servizio**

**Firmato Digitalmente**

**Diego Bazzucco**